

Treni, senza biglietto non c'è contratto: e la multa si fa pesante

È libera a indennità forfettarie, anche pesanti, a carico di chi viaggia sul treno senza biglietto e, in modo persistente, rifiuta di versare il dovuto.

È la Corte di giustizia dell'Unione europea a precisarlo con la sentenza depositata il 21 settembre (causa C-261/15) la quale ha chiarito che uno Stato può ritenere, in base all'ordinamento nazionale, che non si concretizza un vincolo contrattuale tra passeggero e azienda di trasporto se il biglietto non è pagato in anticipo. Con la conseguenza che l'utente non può rivendicare le garanzie assicurate dal diritto Ue in materia di protezione dei consumatori, e può, invece, essere sottoposto a un procedimento per la commissione di reati proprio a causa dell'assenza del carattere consensuale necessario ai fini della sussistenza di un contratto di trasporto.

Questi i fatti. Il giudice di pace di Ypres (in Belgio) era stato chiamato a pronunciarsi su una controversia tra un passeggero che aveva viaggiato per quattro volte senza biglietto e la società nazionale per il trasporto ferroviario statale. Quest'ultima, di fronte al reiterato no opposto dal passeggero al pagamento del

biglietto maggiorato di soli otto euro, aveva chiesto al giudice di pace di condannare il "cliente" a versare una indennità forfettaria complementare di 800 euro.

In pratica, il soggetto in questione avrebbe dovuto versare 200 euro per ogni viaggio effettuato senza titolo di trasporto. Per l'azienda, infatti, mancava la conclusione di un contratto di trasporto e, di conseguenza, non potevano essere applicate le garanzie assicurate dalla normativa interna ed europea a tutela del consumatore.

Di diverso avviso il passeggero, secondo il quale la mancanza del titolo di trasporto non incideva sulla sussistenza e neppure sulla validità del contratto.

Al centro del rinvio pregiudiziale, l'articolo 6 dell'allegato I del regolamento Ue 1371/2007 su diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario. Per la Corte, la normativa Ue in esame non fornisce precisazioni sulle modalità di conclusione del contratto di trasporto. È stabilito, infatti, che il contratto ha ad oggetto il trasporto del viaggiatore, inclusi eventuali bagagli e veicoli, verso il luogo di destinazione, senza chiarimenti circa le modalità di conclusione.

Una lacuna presente anche in

altre disposizioni del regolamento, il quale prevede che, se un viaggiatore non presenta un titolo di trasporto valido, egli deve pagare «una sovrattassa oltre al prezzo del trasporto», e che se una volta trovato privo di biglietto - rifiuta di pagare immediatamente può essere obbligato a sospendere il viaggio.

Sono previste le sanzioni che possono essere adottate nei confronti del viaggiatore, ma non sono fornite le indicazioni sulle condizioni di formazione del contratto. Un quadro che porta la Corte di giustizia Ue a concludere nel senso che il regolamento non «disciplina le condizioni di formazione di un contratto di trasporto» e, quindi, gli Stati hanno ampio margine di manovra e possono fissare le regole a livello interno.

Sostanzialmente, se uno Stato, in base alle norme nazionali, prevede che il mancato pagamento del biglietto non porta alla conclusione di un contratto, può poi stabilire che l'azienda di trasporto ferroviario è sciolta da ogni vincolo contrattuale. Con due conseguenze: che il viaggio senza biglietto costituisce un illecito e che il passeggero non può invocare le norme a tutela del consumatore perché manca il contratto.